

Art. 40 del Regolamento di Polizia urbana

Comportamenti in caso di gelate, nevicate o di grandinate.

- 1. Nel caso di nevicate con persistenza della neve al suolo l'Amministrazione Comunale chiede la collaborazione degli amministratori dei condomini, dei proprietari e dei conduttori delle case, degli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi, fronteggianti la pubblica via, affinché provvedano allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio su dette aree.*
- 2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione delle formazioni di ghiaccio sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sul suolo pubblico oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, per evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone, degli animali o delle cose.*
- 3. Nel caso di gelate, nevicate o di grandinate è vietato effettuare la pulizia delle aree private in modo da determinare lo spargimento, il getto o la caduta sul suolo pubblico della neve e della grandine e di ogni altra sostanza liquida o solida. Qualora ciò sia oggettivamente impossibile, le operazioni suddette devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace l'area interessata e adottando ogni possibile cautela, nonché provvedendo all'immediata rimozione del materiale caduto sul suolo pubblico, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la circolazione; in tali casi, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore alle tre ore, non è richiesta alcuna autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, a patto che siano rispettate tutte le prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione.*
- 4. Nel caso di nevicate o di grandinate e in generale in tutti i casi in cui la temperatura o le previsioni possano far ragionevolmente prevedere la possibilità di gelate, è assolutamente vietato, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, bagnare il suolo pubblico.*
- 5. Le violazioni al presente articolo (ad esclusione del comma 1) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.*